

## Decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336

### "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2001

Art. 1.

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

"2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.";

c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni.

7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.";

d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lancia corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, comunque idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si

svolgono competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ove ne derivi pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.

3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";

e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in flagranza" sono inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter.";

f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, può comunque eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore.

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

1-quater. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";

g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 8-ter (Trasferte). - 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di competizioni agonistiche durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".

Art. 2.

Modifiche alla legge 18 aprile 1975 n. 110, e successive modificazioni

1. All'articolo 4, comma 3o, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di competizioni agonistiche.".

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"

(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 17 ottobre 2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336

All'articolo 1:

– al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la parola: "condannate" sono inserite le seguenti: "anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni"; le parole: "competizioni agonistiche" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive" e la parola: "competizioni" è sostituita dalla seguente: "manifestazioni";

al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: "il questore può prescrivere" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato,"; la parola: "competizioni" è sostituita dalla seguente: "manifestazioni";

al comma 1, lettera c), capoverso 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura."; nel secondo periodo, le parole: "se ritiene la sussistenza dei" sono sostituite dalle seguenti: "se ritiene che sussistano i"; nell'ultimo periodo, dopo le parole: "se il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "con decreto motivato";

al comma 1, lettera c), capoverso 6, primo periodo, le parole: "l'arresto" sono sostituite dalle seguenti: "la reclusione" e dopo le parole: "diciotto mesi" sono inserite le seguenti: "o con la multa fino a lire tre milioni"; nel terzo periodo sono sopresse le parole: ", prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni";

al comma 1, lettera c), il capoverso 7 è soppresso;

–al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (Lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni."";

al comma 1, lettera f) il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale";

al comma 1, lettera f), capoverso 1-ter, le parole: "e alla prescrizione" sono sopresse, e, in fine, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";

al comma 1, lettera f), il capoverso 1-quater è soppresso;

al comma 1, lettera g), nell'articolo 8-ter ivi richiamato, capoverso 1, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive";

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive".

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive".

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - (Norme di interpretazione autentica) – 1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma".

Nel titolo del decreto-legge, la parola: "competizioni" è sostituita dalla seguente: "manifestazioni".